



**Tribunale Ordinario di Piacenza
Settore Lavoro e Previdenza**

Nel procedimento ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 483/2024 di R.G.L.,

promosso da

RICOTTA FILOMENA ADRIANA MARIA con l'avv. Fiorani Antonella,

-ricorrente-

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Ufficio IX Ambito Territoriale per la
Provincia di Parma e Piacenza – Sede di Piacenza**, con il Dirigente dr.
Andrea Grossi

-resistente-

*

il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.10.2024,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio in via d'urgenza MIM – Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Parma e Piacenza – Sede di Piacenza – chiedendo al Tribunale, previo accertamento della sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* di:
“accertare e dichiarare, il diritto della docente Filomena Adriana Maria Ricotta, in virtù della condizione di riservista ex lege 68/1999, ad essere convocata ai fini dell' assegnazione di cattedre vacanti e disponibili anno scolastico 2024/2025 da Graduatoria provinciale supplenze per la Provincia di Piacenza e per la classe di concorso A037 (scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica) e, quindi, alla precedenza, ai sensi dell'art. 21 L. n. 104/1992, nella scelta della sede di lavoro, secondo l'ordine indicato nella relativa domanda di assegnazione della sede;
e, conseguentemente, ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito di assegnare alla ricorrente una delle sedi vacanti e disponibili rispetto alla classe di Concorso A037 (scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica), secondo l'ordine indicato dalla stessa nella domanda di assegnazione della sede e/o dichiarata preferenza, ponendo in essere tutte le conseguenti determinazioni finalizzate alla stipula di un contratto di docenza fino alla fine dell'attività didattica/anno scolastico 2024/2025”.



La ricorrente, premettendo di essere laureata in architettura e, in ragione delle plurime patologie di cui è affetta, di essere iscritta alle liste per il collocamento mirato di cui alla L. n. 68/1999, in quanto invalida all'80% nonché, per la stessa motivazione, riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell'art. 4 L. n.104/1992, ha rappresentato di aver presentato in via telematica, il 28.05.2024, domanda di aggiornamento delle Graduatorie provinciali supplenze (GPS) per la Provincia di Piacenza. Ha precisato di aver indicato, con separata istanza, le proprie preferenze per specifici istituti (tutti nel Comune di Piacenza, dove risiede, per varie classi di concorso, dichiarando altresì in entrambe le istanze sia il titolo di riserva (nel caso specifico in quanto invalida civile e iscritta al collocamento mirato– rif. l. n. 68/99), che quello di precedenza (poiché disabile in condizione di gravità – rif. l. n. 104/92).

In questa sede ha rappresentato che al momento della pubblicazione del bollettino ministeriale di assegnazione degli incarichi annuali, avvenuta in data 09 settembre 2024, era emerso che per una delle classi di concorso indicate tra le preferenze (ovvero la A037 - scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica) sarebbero state certamente disponibili quattro cattedre “intere” (i.e. per 18 ore settimanali) ma che queste erano state poi assegnate a docenti che, pur con punteggio superiore al suo, non erano titolari del diritto alla riserva dei posti ex lege n. 68/99 nè a quello di precedenza nella scelta della sede ex lege n. 104/92.

Ciò posto in punto di fatto, la ricorrente, in relazione al requisito del *fumus boni iuris*, ha lamentato l'illegittimità della determinazione dell'amministrazione scolastica che, nonostante ella in qualità di c.d. “riservista”, facesse parte del contingente dei docenti nominabili per la classe AO37, le aveva negato il diritto di precedenza della scelta della sede ex art. 21 L.104/1992. Infatti, in base a un'impropria interpretazione delle norme di legge, il Ministero convenuto aveva si riservato un posto alla docente nella classe di concorso A037 ma in coda rispetto assegnazioni delle sedi in favore degli altri aspiranti in graduatoria, così negando in concreto il diritto alla scelta prioritaria della sede garantita dalla L. 104/1992.

Quanto al requisito del *periculum in mora*, ha dedotto oltre la mancanza di un mezzo di sostentamento anche la perdita, questa irreparabile per equivalente dell'unica occasione di inclusione sociale e di realizzazione personale, limitate entrambe in modo significativo dalla sua situazione di salute.



Le amministrazioni convenute si sono ritualmente costituite in giudizio, eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse domande e affermando l'insussistenza dei requisiti del *periculum* e del *fumus boni iuris*.

Le Amministrazioni resistenti hanno ribadito la correttezza della procedura di assegnazione delle sedi, in quanto l'algoritmo che governa la procedura informatizzata, per ogni classe di concorso, ha previsto che i riservisti non collocati nel contingente di nomina secondo la graduatoria di merito scelgano tra i posti disponibili in coda a coloro che hanno una migliore posizione in graduatoria e quindi tra le sedi rimaste.

In particolare, quanto alla classe di concorso A037 – unica pacificamente tra quelle indicate nelle preferenze della ricorrente per le quali era scattata la riserva dei posti, il MIM ha illustrato nel dettaglio (cfr. pg. 10 e ss. della memoria) che la docente Ricotta Filomena si collocava in posizione n. 69 con punti. 82 e, dall'esame delle domande degli aspiranti che precedevano la ricorrente in graduatoria, vi erano altri 25 candidati e che nel turno di nomina de quo erano presenti 4 disponibilità per supplenze annuali e 3 disponibilità su spezzoni.

La posizione in graduatoria ricoperta dalla Ricotta e la presenza di altri 25 aspiranti collocati in posizione più favorevole alla stessa, impedivano a questa di rientrare nel cd. "contingente" per il conseguimento di una nomina a tempo determinato con la conseguente impossibilità di usufruire della precedenza per la scelta della sede di cui alla legge 104/1992. Diversamente, se la docente fosse rientrata nel contingente avrebbe sicuramente beneficiato della priorità nella scelta della sede, in quanto aspirante con disabilità personale grave ex art. 33 co.6 e art. 3 co. 3 L.104/92.

Inoltre, secondo il MIM, la docente Ricotta Filomena avrebbe potuto ottenere una supplenza sulla disponibilità dell'ultima sede lasciata libera dal candidato con maggior punteggio ossia un posto all'Istituto Superiore Mattei di Fiorenzuola d'Arda solo qualora avesse incluso tra le sue preferenze detto istituto, circostanza questa non verificatasi e per tale motivo acquisita come rinuncia dal sistema che l'ha attribuita ad aspirante successivo (come risulta dalla lettura del bollettino delle nomine – all.7 Res.) e l'aveva esclusa dal successivo scorrimento nelle assegnazioni.

All'udienza del 29.10.2024, le parti hanno ampiamente discusso la causa e in conclusione hanno insistito nei rispettivi atti; il giudice, ritenuta la causa documentale e pacifici i fatti tra le parti, si è riservato di decidere con ordinanza.

Per le ragioni di seguito sinteticamente esposte, la domanda cautelare merita accoglimento.



Quanto al presupposto del *fumus boni iuris*, giova premettere il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche avviene tramite graduatorie provinciali (c.d. GPS), istituite con l'OM n. 60/2020 emanata ex art. 4, commi 6-bis e 6-ter L. n. 124/19991 e, in ultimo regolate, per l'anno scolastico 2024/2025 dall'O.M. 88 del 2024 e dalla Circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 11535/2024. Le operazioni di conferimento delle supplenze avvengono mediante procedure informatizzate gestite da una funzione algoritmica (art. 12 O.M. 88/2024).

Ciò posto, occorre richiamare le disposizioni di legge poste a tutela dei soggetti fragili contenute nell'art. 3 della L. n. 68/1999 e negli artt. 21 e 33 della L. n. 104/1992.

La L. 68/1999 ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Per quanto qui d'interesse, l'art. 3 della legge in parola impone ai datori di lavoro pubblici e privati l'obbligo di rispettare nelle assunzioni determinate quote di riserva previste in favore delle categorie ivi descritte. Segnatamente, sono previste le seguenti percentuali: "a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti". Qualora a livello provinciale tali aliquote non siano sature, a coloro che beneficiano di tale riserva spetta dunque l'assunzione, a prescindere dalla loro posizione in graduatoria.

A sua volta, la L. n. 104/1992 stabilisce una serie di benefici e prestazioni a favore delle persone portatrici di handicap secondo la definizione contenuta nell'art. 32. In particolare, l'art. 21 prevede che "la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda".

L'art. 33, co. 6 afferma che "La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso".

La stessa Circolare ministeriale 15135/2024, nel recepire il dettato delle norme richiamate, fornisce al punto 4.2 e 4.3 indicazioni per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.

In particolare al punto 4.2. - **PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA** – dispone "priorità di scelta della sede per gli aspiranti che



beneficiano, nell'ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.

In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.

Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico. Con l'occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.

Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all'articolo 21, e al comma 6 dell'articolo 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell'Ufficio competente, per le scuole ubicate nel medesimo comune di domicilio della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.

Al punto 4.3 - ASSUNZIONE PERSONALE AVENTE DIRITTO ALLA RISERVA DEI POSTI ex l. n. 68 del 1999 – è precisato che il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999, al decreto legislativo n. 66 del 2010 (articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3) e al decreto-legge n. 44 del 2023 (articolo 1, comma 9-bis), opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali, nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti. Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente ed educativo beneficiario delle riserve di cui alla legge n. 68 del 1999, le SS.LL. vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell'allegato A, istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo, punto A7: "Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e nella Circolare ministeriale n. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n. 19030 dell'11 settembre 2007,



secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come unica graduatoria...". Analoghe disposizioni valgono per il personale ATA. Ai fini del conferimento delle supplenze da GPS o dalle graduatorie di cui all'articolo 12, comma 9, dell'Ordinanza Ministeriale, gli aspiranti titolari di riserva dei posti saranno trattati unicamente per ciascuna graduatoria di appartenenza. Ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale. Si richiama, inoltre, l'attenzione delle SS.LL. sull'obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407".

Il richiamato impianto normativo è stato disatteso dall'Amministrazione resistente nel momento in cui non ha dato applicazione congiunta alle disposizioni dalla stessa ampiamente richiamate in atti. Difatti, la ricorrente riveste al contempo posizione di cd. "riservista" e per le stesse ragioni di fatto – situazione di handicap in situazione di gravità, anche di titolare al diritto di prescelta e dette circostanze sono pacifiche tra le parti.

Deve infatti rilevarsi che quanto riservista ha diritto all'assunzione, perché rientrando nell'aliquota riservata dalla legge alla categoria, e pertanto indiscutibilmente rientra nel cd. "contingente di nomina". Il disabile riservista è un vincitore di concorso a pieno titolo e, come gli altri vincitori di concorso per graduatoria di merito, fa parte del contingente nominabile. Al contempo la stessa, in quanto titolare del diritto di prescelta ex art. 21 L.104/92, ha diritto di scegliere in via preferenziale la sede di lavoro, quindi sopravanzando gli aspiranti docenti meglio collocati nella graduatoria di merito.

La ricorrente Ricotta collocatasi in graduatoria tra gli aspiranti docenti per la classe di concorso A037 – per la quale in ragione del numero di posti disponibili è stata istituita la riserva del posto, è titolare del diritto all'assunzione riservata ex l. 68/1999 e in ragione della condizione di portatrice di handicap in situazione di gravità è altresì titolare del diritto di prescelta della sede rispetto agli altri aspiranti collocati nella graduatoria di merito per la stessa classe di concorso anche se in posizione migliore.



Inoltre, la circostanza riferita dal Ministero relativa al fatto che le formazioni delle graduatorie e l'assegnazione delle supplenze avvenga mediante sistema informatizzato – che non ammette interventi manuali ad personam, appare superabile dal momento che ciò non esime il Ministero competente dalla corretta impostazione del sistema informatizzato al fine di consentire e garantire il rispetto dei diritti di cui gli aspiranti sono titolari, tra questi anche il diritto di precedenza previsto dall'art. 21 L. 104/92.

Quanto al requisito del *periculum in mora*, basti rilevare le obbiettive e documentate condizioni fisiche della ricorrente (che tra l'altro le impediscono qualsivoglia spostamento in autonomia dalla propria abitazione) tanto da considerare l'insegnamento come unica occasione di estrinsecazione della personalità e di inclusione sociale, entrambi diritti che le norme di rango primario citate, nel caso di specie per il tramite di un'Amministrazione pubblica, mirano a tutelare anche in ossequio al disposto di cui all'art. 4 della Costituzione.

Per tutte le suesposte ragioni, alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto all'assunzione e con precedenza nella scelta della sede, purchè presente tra quelle disponibili secondo il bollettino ministeriale del 9.09.2024 e inclusa tra le preferenze espresse dalla candidata in sede di compilazione della domanda.

La peculiarità del caso di specie in uno con la novità delle questioni sottese giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

In accoglimento dell'istanza cautelare,

accerta e dichiara il diritto della ricorrente RICOTTA Filomena Adriana Maria in quanto riservata ex lege 68/1999, ad essere convocata ai fini dell'assegnazione di cattedre vacanti e disponibili anno scolastico 2024/2025 da Graduatoria provinciale supplenze per la Provincia di Piacenza e per la classe di concorso A037 (scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica) con precedenza, ai sensi dell'art. 21 L. n. 104/1992, nella scelta della sede di lavoro, secondo l'ordine indicato nella relativa domanda di assegnazione della sede;

e, per l'effetto, **ordina** al Ministero dell'Istruzione e del Merito di assegnare alla ricorrente una delle sedi vacanti e disponibili rispetto alla classe di Concorso A037 (scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica), secondo l'ordine indicato dalla stessa nella domanda di assegnazione della sede e/o dichiarata preferenza, ponendo in essere tutte le conseguenti determinazioni finalizzate alla stipula di un contratto di docenza fino alla fine dell'attività didattica/anno scolastico 2024/2025.



Compensa le spese di lite.

Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Piacenza il 4.11.2024

Il Giudice del lavoro
Camilla Milani

